



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 20.149.1

Allegati: 2

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 7535]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7535]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP 7535] **PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Progetto ed opere connesse: comuni di Decimoputzu e Villasor) – PROVINCIA DI ORISTANO (trasporto aerogeneratori dal Porto industriale di Oristano: comune di Santa Giusta) - Progetto di un impianto eolico denominato "VILLASOR" composto da n. 10 turbine da 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 56 MW – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC e PNRR)

Proponente: IBERDROLA RENOVARABLES ITALIA S.p.A.

Richiesta chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica - art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

e.p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

** MA*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Alla IBERDROLA RENOVBLES ITALIA S.p.A.
(iberdrolarenovablesitalia@pec.it
imastrangioli@iberdrola.es)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 5307 dell'11/02/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi con nota prot. n. 6807 del 25/02/2022 (Allegato n. 1);

considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, per le vie brevi l'11/03/2022, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 5307 del 11.02.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 6807 del 25/02/2022 (ns. prot. n. 7670 del 28/02/2022), si rappresenta quanto segue.

Si prende atto che nella relazione archeologica prodotta dalla Società proponente e pubblicata sul sito web del MiTE (elaborato C20018S05-VA-RT-05-01) il rischio archeologico connesso alle opere in progetto è stato valutato di grado variabile da "medio" a "medio-alto" e che la competente Soprintendenza, per gli aspetti inerenti alla tutela del patrimonio archeologico, ha ritenuto di dover esprimere "parere non favorevole" «in assenza di approfondimenti di indagine volti a verificare, in particolare mediante saggi, l'effettiva presenza e/o consistenza di strutture e/o depositi archeologici interrati nell'area di sedime delle opere in progetto e in mancanza di fotosimulazioni dell'impianto con punti di vista almeno dai siti archeologici sottoposti a vincolo ministeriale, che in futuro potrebbero essere avviati a percorsi di valorizzazione e fruizione».

In conseguenza, considerata la necessità manifestata dalla Soprintendenza di sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, occorre specificare che la documentazione archeologica necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di esprimere il proprio parere nell'ambito della presente procedura di VIA coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che «contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti [...] e detta le conseguenti prescrizioni».

2



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

11/03/2022

Pertanto, viste anche le linee guida fornite da questa Direzione Generale ABAP d'intesa con la Soprintendenza Speciale per il PNRR con Circolare n. 11 dell'08/03/2022, si ritiene opportuno che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l'accordo previsto dal c. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato ad una gestione speditiva della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico";

considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 7969 del 01/03/2022 (Allegato n. 2), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

vista la Circolare n. 11 dell'8 marzo 2022 della Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR, recante "*Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*";

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

ritenuto che allo stato attuale la documentazione prodotta con l'istanza VIA in merito alla *Relazione paesaggistica* non soddisfa i requisiti di cui al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto risulta ancora necessaria l'integrazione della documentazione progettuale e della stessa *Relazione paesaggistica* nel senso di seguito indicato, risultando di conseguenza che gli elaborati progettuali presentati con la medesima istanza VIA non sono adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della *Relazione paesaggistica* (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 2462 del 28/01/2022);

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. le integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale prot. n. 6807 del 25/02/2022 (Allegato n. 1) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con la comunicazione per le vie brevi dell'11/03/2022 (sopra integralmente riportata) in merito alla tutela del patrimonio culturale archeologico:

[Soprintendenza ABAP]

"... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

...

A.2) Conclusione

...

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, il potenziale rischio di rinvenimenti archeologici fortuiti nell'area di sedime dell'impianto eolico e delle sue pertinenze deve essere considerato alto e medio-alto. I numerosi siti e aree a rischio archeologico documentate nel contesto territoriale in cui ricadono le opere in progetto sono testimonianza di un sistema insediativo pluristratificato che caratterizza il paesaggio archeologico del Campidano.

Pertanto, in assenza di approfondimenti di indagine volti a verificare, in particolare mediante saggi, l'effettiva presenza e/o consistenza di strutture e/o depositi archeologici interrati nell'area di sedime delle opere in progetto e in mancanza di fotosimulazioni dell'impianto con punti di vista almeno dai siti

archeologici sottoposti a vincolo ministeriale, che in futuro potrebbero essere avviati a percorsi di valorizzazione e fruizione, in via cautelativa per quanto riguarda gli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si ritiene di dover esprimere parere non favorevole alla realizzazione delle opere in progetto ...”;

[Servizio II della Direzione generale ABAP]

“... In conseguenza, considerata la necessità manifestata dalla Soprintendenza di sottoporre il progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, occorre specificare che la documentazione archeologica necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di esprimere il proprio parere nell’ambito della presente procedura di VIA coincide con la “relazione archeologica definitiva” di cui al c. 9 del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che «contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti [...] e detta le conseguenti prescrizioni».

Pertanto, viste anche le linee guida fornite da questa Direzione Generale ABAP d’intesa con la Soprintendenza Speciale per il PNRR con Circolare n. 11 dell’08/03/2022, si ritiene opportuno che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l’accordo previsto dal c. 14 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato ad una gestione speditiva della suddetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico”.

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;

2. l’integrazione e il completamento del SIA, della *Relazione paesaggistica* e del progetto con quanto ritenuto essere necessario dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 6807 del 25/02/2022 (Allegato n. 1) relativamente alla tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico:

“... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

...

Per i suddetti beni lo studio rileva la non interferenza delle torri eoliche in quanto non percepibili dai punti di osservazione posti in corrispondenza di essi, vuoi per la distanza di alcuni di essi (come Villacidro e Serramanna) vuoi per il fatto che dallo scenario ristretto del singolo centro abitato le stesse quinte edificate a contorno di detti beni offrono schermo alla vista delle torri.

Stessa considerazione viene fatta per i beni individuati di natura extraurbana a causa, in alcuni casi, della distanza dall’area di intervento e in altri per il fatto che schermi naturali quali una limitata macchia boschiva nella quale è inserito il bene oppure una leggera asperità del terreno impediscono il rapporto diretto con il singolo aerogeneratore o con l’intera area del parco eolico.

Dall’analisi del presente studio emergono, tuttavia, alcune carenze di metodo soprattutto in relazione a tre emergenze che non vengono valutate appieno: la presenza a



circa 5 km. di distanza della grande emergenza naturalistica e paesaggistica del complesso montano del Marganai, importante massiccio coperto da bosco di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico; il domo andesitico del Castello di Acquafredda che non compare dell'enumerazione dei beni del comune di Siliqua, territorio comunque analizzato anche se non facente parte dell'area del parco eolico in esame; l'estesa rete di emergenze preistoriche del periodo nuragico che, comunque, generano un paesaggio avente precise caratteristiche e per il quale si è sottovalutato l'esame delle interferenze percettive in relazione all'impianto delle pale.

In primo luogo, per ciò che concerne il complesso montano del Marganai citato, non sono state prodotte fotosimulazioni degli impatti che un parco di questa estensione e di queste caratteristiche, con aerogeneratori di cospicua altezza, produrrebbe sul panorama esteso che da siffatti punti di osservazione si otterrebbero; questo anche in considerazione di eventuali effetti cumulativi con altri impianti in progetto o realizzati che da queste altezze verrebbero percepiti nella loro reale valenza;

In secondo luogo, nello studio sono stati presi ad esempio alcuni beni situati nel comune di Siliqua escludendo il bene emergente più rilevante quale è il castello medievale dell'Acquafredda posto a 290 metri d'altezza su una struttura geologica domo-andesitica che offre scorci panoramici di gran lunga superiori a quelli dei beni summenzionati; peraltro, il sito suddetto è oggetto di intensa frequentazione turistica in quanto di interesse culturale quale manufatto di origini medievali nonché per il panorama che offre, caratterizzato da un alto grado di naturalità e dalla visuale aperta su un paesaggio a profonda caratterizzazione agraria, con limitata presenza di strutture antropiche se non la linea della statale SS. 130 da Cagliari ad Iglesias: senza dubbio, ma andrebbe valutata mediante opportune simulazioni, l'impatto generato dalle 10 torri eoliche disseminate in un'area ristretta, come quella in esame, produrrebbe sensibili effetti che sarebbero da valutare concretamente.

In definitiva, il terzo aspetto che non è stato tenuto in debito conto, come puntualizzato dal responsabile per il patrimonio archeologico, è l'interferenza con i beni archeologici tutelati con dichiarazione di particolare interesse culturale e che compongono un tessuto pluristratificato di indubbio peso.

Le simulazioni foto realistiche presentate appaiono carenti soprattutto dai punti di vista ripresi da ogni singolo elemento "nuraghe".

Pertanto, si comunicano le suddette criticità in merito non tanto al metodo utilizzato per la valutazione degli impatti sul paesaggio ma quanto meno per la presenza di alcune lacune documentali in merito alle valutazioni di tutti gli ambiti soggetti all'analisi di intervisibilità:

- l'assenza di una simulazione dal comune di Siliqua (incamerato comunque tra quelli oggetto di analisi) specificatamente dal punto di osservazione eminente del bene culturale Castello di Acquafredda;
- l'assenza di una foto simulazione dalle alture più prossime del massiccio del Marganai, distante appena cinque chilometri dall'area di interesse;
- una migliore foto-simulazione dell'impianto con punti di vista almeno dai siti archeologici sottoposti a vincolo ministeriale.

Viste le criticità esplicitate, allo stato attuale si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto ...";



3. la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
4. l'integrazione del "*Piano di monitoraggio ambientale (PMA)*" (elaborato n. C20018S05-VA-RT-13-01) con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, per le fasi *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata (secondo separati profili di monitoraggio dei beni di cui alla Parte II e alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) anche sulla base di quanto prodotto a riscontro delle richieste formulate con la presente nota;
5. una relazione sui sistemi di segnalazione per la sicurezza del volo aereo (sia nella fase diurna che notturna), corredata da adeguati elaborati di individuazione dei singoli sistemi adottati per ogni aerogeneratore, con la quale siano indicati i sistemi (visivi e, eventualmente, luminosi) adottati. Si chiede di aggiornare conseguentemente le fotosimulazioni richieste dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (v. punti nn. 1 e 2 del presente elenco), sia per la fase "diurna" che "notturna", come anche si considererà quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);
6. un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
7. una dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella *Relazione paesaggistica*) relativa alla indicazione di quali accertamenti siano stati condotti per rappresentate le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004) nell'elaborato "*Inquadramento impianto eolico su PPR Assetto Ambientale* (n. C20018S05-VA-PL-03.1-01), nell'elaborato "*Aree e siti non idonee all'installazione di impianti FER - Allegato C*) della *Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020*" (n. C20018S05-VA-PL-01-01) e nell'elaborato "*Inquadramento impianto eolico secondo la D.Lgs. 42/2004 art. 142*" (n. C20018S05-VA-PL-08-01). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "*Provvedimenti formali di accertamento terre civiche*" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), devono essere forniti, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*"). Il SIA deve essere, quindi, integrato valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico. L'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico deve essere condotto in egual modo anche per i restanti territori comunali interessati dalle opere connesse dell'impianto eolico di cui trattasi, non escluse quelle relative alla sottostazione utente;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

8. la presentazione di un modello 3D virtuale navigabile dell'impianto eolico, mediante il quale sia possibile evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - *Assetto Storico culturale*) esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
9. l'integrazione della *Relazione paesaggistica* e, conseguentemente, del SIA con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione *ante-operam* e *post-operam* di tutte le piazzole degli aerogeneratori. Inoltre, devono essere rappresentati con adeguati fotoinserimenti anche i cospicui interventi di rimodellazione del terreno per la realizzazione della viabilità di accesso alle suddette piazzole, come prospettati con le sezioni illustrate nello *Studio planoaltimetrico del sito* (n. C20018S05-PD-PL-07-01);
10. l'integrazione del SIA (v. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 6, pp. 37-46), della *Relazione paesaggistica* (paragrafo 5.5, pp. 157-162) e della *Relazione archeologica* relativamente a quanto riportato nella "*Relazione sulla viabilità di accesso al sito*" (n. C20018S05-PD-RT-02-01) e previsto per la viabilità di accesso al sito di progetto con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico dal porto di Oristano (avendo, comunque, cura di confermare la relativa utilizzazione per l'arrivo degli aerogeneratori, in quanto oggi definita come solo probabile), comprendendo anche la rappresentazione (compresi fotoinserimenti nelle fasi *ante-operam*, corso d'opera e *post-operam*) delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi (sia in riferimento alla viabilità di accesso dal porto di Oristano, come anche alla "viabilità" di cui agli elaborati "*Sezioni stradali e profili con individuazione aree di scavo e riporto*" - n. C20018S05-PD-EC-10-01);
11. l'integrazione del SIA (cfr. paragrafo 4) con la concreta descrizione delle "*principali alternative ragionevoli del progetto*", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "*adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche*" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), non ritenendo congrue a tale scopo le ragioni esposte in merito alle diverse opzioni disponibili per la definizione della taglia dell'aerogeneratore di progetto o alla più puntuale collocazione territoriale degli stessi aerogeneratori (cfr. paragrafo 4.2), anche considerando che nessuna delle alternative descritte (compresa quella di un impianto fotovoltaico di pari potenza) è concretamente rappresentata con adeguati elaborati di progetto;
12. l'integrazione del SIA con riferimento all'elaborato denominato *RELAZIONE SULL'ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA INDOTTA DAGLI AEROGENERATORI (EFFETTO "SHADOW FLICKERING* (n. C21008S05-VA-RT-09-01, paragrafo 4.2), considerando quali *recettori* anche i beni e i siti culturali archeologici di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – *Assetto Storico culturale*, ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso 'studio', ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13. l'integrazione della "Relazione gittata massima elementi rotanti e analisi di possibili incidenti" (n. C20018S05-VA-RT-08-01), relativa al calcolo della massima gittata prevista degli organi rotanti in caso di rottura, considerando quali recettori anche tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e le aree di interesse archeologico individuate nell'elaborato "Tavola di progetto e delle emergenze archeologiche" (n. C20018S05-VA-PL-10-01) e a seguito delle indagini condotte in riscontro alla richiesta di cui al punto n. 1 del presente elenco, ricadenti nell'ambito distanziale utile per la stessa Relazione, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali;
14. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 13.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa al proponente.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it